

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE II (2018)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

**Scritture, uffici e potere. L'attività professionale
e la produzione documentaria di un notaio di valle
nella costruzione istituzionale dei 'baliaggi italiani'
dei Confederati (fine XV-inizio XVI secolo)**

di Paolo Ostinelli

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. II (2018)

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

ISBN 9788867743308

DOI 10.17464/9788867743308

Scritture, uffici e potere. L'attività professionale e la produzione documentaria di un notaio di valle nella costruzione istituzionale dei 'baliaggi italiani' dei Confederati (fine XV-inizio XVI secolo)

Paolo Ostinelli

In un'area geografica come le Alpi centrali, nella quale le barriere fisiche date dalla conformazione del terreno si intrecciano con le frontiere politiche e con i confini fra aree linguistiche e culturali, ogni mutamento nell'assetto territoriale comporta la nascita di un nuovo legame fra gli interlocutori sui due versanti della catena montuosa. Nella sfera giuridica e amministrativa, ciò si traduce nel confronto fra tradizioni radicate, che per vari aspetti risultano profondamente divergenti. È quanto si verifica nelle valli lungo le vie per i passi del San Gottardo e del Lucomagno nel Quattrocento e agli inizi del Cinquecento, allorché la conquista ad opera dei Confederati pone i nuovi signori in contatto con le strutture di governo consolidate nel periodo di appartenenza allo stato regionale lombardo, a loro per molti versi estranee, e li induce a mettere in opera un rimodellamento almeno parziale. In queste valli il confronto ha lasciato tracce cospicue nelle forme di documentazione scritta riferite all'attività delle istituzioni operanti a differenti livelli (dal piano locale a quello regionale e sovraregionale), ma anche di quelle componenti del corpo sociale che tenevano coscientemente traccia della propria azione per il tramite delle scritture private. Fra gli attori del panorama documentario, tuttavia, un peso specifico ben riconoscibile compete agli artefici materiali delle testimonianze scritte, vale a dire ai notai pubblici, eredi di una tradizione di stampo lombardo e chiamati a sviluppare soluzioni inedite per dare conto di contenuti in parte nuovi, rispondendo in tal modo alle esigenze espresse da coloro che sono coinvolti a vario titolo nel governo politico, nell'apparato giudiziario e negli organi amministrativi. Si declina qui su scala locale uno dei ca-

ratteri più appariscenti (e anche più studiati) del notariato pubblico tardomedievale: la centralità dei notai nella prassi operativa delle istituzioni, da un canto, e la loro posizione di rilievo negli intrecci di relazioni personali allacciate fra notabilato locale e autorità superiori, dall'altro¹.

Fra gli anni Ottanta del Quattrocento e gli anni Venti del Cinquecento spicca, per il profilo personale e per l'attività svolta, il notaio Pietro Pedruzzi, originario del villaggio di Quinto nella valle Leventina: notaio pubblico, scribe e traduttore al servizio dei rappresentanti *in loco* dei signori transalpini per più di un trentennio, interprete e protagonista di una fase decisiva nel passaggio delle valli superiori dell'odierno cantone Ticino dagli assetti tardomedievali all'*Ancien Régime*. La vicenda di questo notaio può costituire uno strumento di osservazione per comprendere il significato di simili figure per l'esercizio del potere: essendo la sua funzione intrinseca alle istituzioni e svolgendo per forza di cose un ruolo di mediazione tra gli interlocutori locali ed esterni, è lecito chiedersi quale sia l'ampiezza del suo margine di iniziativa. Il secondo aspetto che si accosterà sulla scorta della documentazione prodotta dal notaio Pedruzzi è quindi l'importanza che la documentazione scritta può assumere in rapporto alla stabilizzazione di nuove forme di governo. In tal senso ci si interrogherà sulle modifiche apportate dalle innovazioni politiche e giuridiche, in un panorama nel quale il documento notarile rimane prevalente, pur essendo affiancato, in riferimento a campi ben determinati del governo locale, da forme di documento sigillato diffuse nell'area svizzera nordalpina².

1. *Conquiste territoriali e apparati amministrativi*

Il confuso susseguirsi delle vicende che conducono alla costruzione di un nuovo assetto regionale suggerisce di per sé la scarsità dei punti di riferimento nel processo di stabilizzazione del governo. In effetti l'espansione territoriale dei Confederati nelle valli al confine settentrionale del ducato di Milano si realizza faticosamente sull'arco di più di un secolo e porta alla creazione dei cosiddetti 'baliaggi italiani' entro i confini dell'odierno cantone Ticino, consolidati in modo

¹ Sul rapporto tra notariato 'privato' e istituzioni, che rappresenta una sorta di fondamento esistenziale per la categoria professionale stessa – come ricorda BARTOLI LANGELI, *Notai*, p. 10 – la bibliografia è amplissima: per una panoramica efficace in merito alla valenza della duplice attività si ricorra a CAMMAROSANO, *Attività*. In riferimento alle valli qui considerate si vedano le sintesi offerte da MANGO-TOMEI, *La presenza*, pp. 225-236, e EAD., *Il notariato*, pp. 444-450; per l'area geografica dell'odierna Svizzera è tuttora utile ricorrere a ELSENER, *Notare und Stadtschreiber*.

² A questo riguardo, si farà tesoro di uno spunto dato da VARANINI, *A proposito*, p. 145.

duraturo soltanto dagli anni Venti del Cinquecento³. Il ruolo trainante è svolto dalla comunità di Uri, interessata a controllare la via commerciale del San Gottardo e ad assicurare un accesso il più possibile privo di ostacoli ai mercati lombardi per i prodotti dell'economia locale, orientata in misura sempre più massiccia verso l'allevamento di bovini e cavalli e verso la produzione di latticini⁴. Iniziando campagne belliche in proprio, e avvalendosi delle clausole di sostegno reciproco contemplate nei diversi patti di alleanza stretti con le altre comunità e con le città confederate, Uri e i suoi più stretti associati (dapprima Unterwalden e in seguito anche Svitto) approfittano dei momenti di debolezza del ducato e dell'accondiscendenza dei principi viscontei e sforzeschi, preoccupati di curare i rapporti commerciali e di attingere al mercato dei mercenari svizzeri, per mettere in atto una politica espansionistica né preordinata né lineare, ma tutto sommato efficace nel risultato finale. Nel 1403, durante i concitati mesi che seguono la morte di Gian Galeazzo Visconti, si apre una prima parentesi di dominazione transalpina, nella quale Uri e Unterwalden prendono possesso della valle Leventina e successivamente estendono il loro controllo anche su quelle di Blenio e Riviera, ma soprattutto sul borgo e sulle fortezze di Bellinzona, nodo strategico di importanza primaria in cui confluiscono le strade dei passi alpini. Questa prima fase, che con la partecipazione di altri membri della lega confederata vede anche un'espansione parallela nell'Ossola superiore e nella valle Maggia, si chiude bruscamente dopo la sconfitta sul campo di battaglia di Arbedo nel 1422 ad opera di un Filippo Maria Visconti di nuovo saldamente al potere, ma permette alle *élites* d'Olttralpe di sperimentare per la durata di due decenni una nuova forma di governo locale, nella quale i loro rappresentanti si sostituiscono a quelli del principe milanese, lasciando in massima parte intatta la struttura istituzionale imperniata sulle comunità rurali. Le successive pressioni diplomatiche e armate sfociano poi in una nuova occupazione della Leventina, che nel 1439 diviene baliaggio della sola comunità di Uri. Grazie all'appoggio di vaste cerchie della società locale e grazie al sostegno (pur non sempre convinto) dei partner confederati, la piccola comunità svizzera mantiene il possesso della valle, formalmente data in pegno dai duchi benché sia *de jure* patrimonio ecclesiastico, in quanto signoria del capitolo metropolitano milanese fondata su una donazione risalente al X secolo⁵. Respinto

³ Esposizioni sintetiche degli avvenimenti, da prospettive complementari, in STADLER-PLANZER, *Geschichte*, pp. 342-403; GAMBERINI, *Il ducato di Milano*; OSTINELLI, *Entro i limiti*; CHIESI, *Il tardo Medioevo*. Sulla forma di governo del baliaggio nella Confederazione v. HOLENSTEIN, *Baliaggi*; ID., *Baliaggi comuni*.

⁴ SABLONIER, *Innerschweizer Gesellschaft*, pp. 198-204; ROGGER, *Obwaldner Landwirtschaft*, pp. 187-199.

⁵ ANDENNA, *Il problema*. Per le forti divergenze fra gli interessi dei membri della lega confederata v. da ultimo SCHMID KEELING, *gemein eidgenossen*.

un deciso tentativo di riconquista milanese nella battaglia di Giornico del 1478, negli anni successivi la cessione a Uri è sancita da un trattato di pace ed è resa definitiva dalla conferma da parte del papa Innocenzo VIII nel 1487.

Sul fondamento di questa prima acquisizione stabile si susseguono sull'arco di alcuni decenni i tentativi di occupazione di altri distretti alpini e subalpini, che saranno coronati da successo nei frangenti in cui i Confederati assumono un ruolo attivo nelle lotte tra le potenze europee per la supremazia in Italia. Le valli superiori di Blenio e Riviera sono così occupate sullo scorcio del Quattrocento, e nel 1500 anche la piazzaforte di Bellinzona e il suo distretto divengono baliaggio dei tre cantoni di Uri, Svitto e Unterwalden. Quando gli Svizzeri assurgono al ruolo di protagonisti nella Lega santa promossa da Giulio II e sono in grado di condurre a termine una serie di campagne in Lombardia, che portano all'istituzione di un protettorato sul ducato milanese nel 1512, questi tre cantoni concorrono con gli altri membri della lega ad impossessarsi di altri territori posti lungo le principali vie di comunicazione verso Como e Milano, estendendo il controllo ad altri quattro distretti intorno al Verbano e al Ceresio⁶. Dopo le sconfitte sul campo dal 1515 in poi, la ridefinizione degli accordi con le maggiori potenze (in particolare con il regno di Francia) e il conseguente ridimensionamento delle mire di grandezza sullo scenario dei rapporti internazionali, i dodici membri della lega manterranno comunque il possesso di Locarno, Valle Maggia, Lugano e Mendrisio, che verranno amministrati nella forma di baliaggi comuni fino al tramonto dell'*Ancien Régime*⁷.

2. Il volto del potere: il notaio Pietro Pedruzzi di Quinto

Con lo strutturarsi di un primo baliaggio transalpino nella valle Leventina, il sistema di documentazione riferito all'amministrazione e alla giurisdizione locale rimane strettamente legato all'attività dei *publici notarii*, che sin dal tardo XII secolo hanno avuto un ruolo portante nella produzione scrittoria di persone e famiglie, e soprattutto delle istituzioni, sui diversi livelli organizzativi in cui si articola la comunità di valle⁸. Il contesto organizzativo del baliaggio è caratterizzato dal ridotto numero di rappresentanti *in loco* della signoria: il vicario, poi chiamato *Landvogt* o balivo, in carica per uno o due anni e unico rappresentante stabile, affiancato di volta in volta dagli inviati presenti a scadenze più o meno

⁶ Cronologie in *Storia del Ticino*, pp. 520-526; VIGANÒ, *Leonardo*, pp. 305-341.

⁷ Una panoramica sul periodo e sulle problematiche nei contributi di R. CESCHI (*La Lombardia svizzera*, pp. 15-44, e *Governanti e governati*, pp. 45-72) al volume *Storia della Svizzera italiana*.

⁸ MANGO-TOMEI, *La presenza*, pp. 211-215; EAD., *Il notariato*, pp. 444-449.

regolari, ma non frequenti, nelle assemblee giudiziarie per le cause 'maggiori' e di appello. Dunque gli estensori dei documenti, che sono in contatto assiduo con le istanze superiori, costituiscono uno snodo essenziale nel rapporto tra sovrani e sudditi; appartenendo in genere a famiglie radicate da tempo nei comuni valligiani, essi assumono a volte anche la loro rappresentanza nel consiglio di valle, che funge da organo supremo del governo valligiano e nel contempo da tribunale⁹. In qualche caso è riconoscibile con chiarezza il loro schieramento personale a sostegno dei nuovi signori, in particolare quando esso si manifesta nel campo della diplomazia o della partecipazione a imprese belliche. Una fra le figure più profilate in questo senso, nei decenni che seguono la seconda conquista transalpina della valle, è il notaio Antonio Carloni (*alias* Antonio da Prato): attivo per più di un trentennio (dal 1449 al 1484) in veste di *notarius publicus* e di *scriba causarum* per conto del tribunale di valle, egli si distingue anche come comandante delle truppe valligiane schierate a fianco dei confederati durante gli scontri del 1478, decisivi per l'instaurazione della signoria urana¹⁰. Nel solco degli stretti legami tra notai e istituzioni si pone anche la vicenda di un altro professionista della scrittura, Pietro Pedruzzi, che concentra in sé buona parte dei caratteri peculiari già riscontrabili in molti dei suoi predecessori, e che attraverso la sua opera diviene protagonista di una fase decisiva non soltanto per il radicamento della dominazione di Uri sulla Leventina, ma anche per l'estensione dell'esperimento di conquista e di governo comune da parte dei confederati ad altri distretti più meridionali.

Pietro, figlio di Albertolo Pedruzzi, è membro di una famiglia attestata con tale nome dalla metà del Trecento nel comune di Quinto, dove possiede il diritto di vicinato, pur non essendo fra le più in vista in rapporto all'esercizio di cariche pubbliche, alla proprietà terriera o alla pratica mercantile¹¹. Nel 1480 egli compare per la prima volta con la qualifica di notaio fra i testimoni di un atto del tribunale di Leventina¹², e due anni più tardi sottoscrive in veste di rogatario una vendita stipulata dagli amministratori della chiesa di Quinto¹³. Sin dalle prime attestazioni emerge come la sua attività notarile, che si prolungherà per l'intera

⁹ OSTINELLI, *Esperimente*, pp. 76-77; osservazioni sul periodo precedente nella vicina valle di Blenio in DEPLAZES, *Begegnung und Abgrenzung*, pp. 221-222.

¹⁰ CHIESI, *Antonio da Prato*; per altre figure paragonabili, in riferimento alla fine del Trecento e ai primi decenni del Quattrocento, v. CARONI, *Commento*, pp. 923-932; JOHNER PAGNANI, *Figure dominanti*.

¹¹ La prima attestazione concerne un Martino *de Pedruzo*, che figura come vicino del comune nel 1344: v. *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 216, n. 176. I tre elementi elencati sono considerati i principali indicatori per appartenenza al 'ceto dirigente' della regione considerata da BROILLET, *A cavallo delle Alpi*, pp. 38-40, e da DECURTINS, *In Amt und Würden*, pp. 35-38.

¹² *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2549, n. 1135.

¹³ *Ibidem*, pp. 2576-2578, n. 1150.

vita professionale anche al servizio di clienti privati, pur senza dar luogo a una produzione quantitativamente abbondante, si accompagna alla frequentazione professionale delle istituzioni politiche, giudiziarie ed ecclesiastiche locali. La documentazione pervenuta a lui riconducibile, infatti, è formata per la maggior parte da sentenze del tribunale di valle, la cui successione prende avvio nel 1481, e gravita sostanzialmente intorno ad esso per i due decenni conclusivi del Quattrocento¹⁴. Tale frequentazione induce il notaio a trasferire ben presto la residenza dal villaggio di origine a Faido, località in cui sorge la *domus regiminis comunis vallis Leventine*, dove si riunisce regolarmente il consiglio di valle per le sedute giudiziarie sotto la presidenza del vicario, di un suo rappresentante locale oppure, nei casi più complessi, degli oratori inviati dai signori¹⁵. I magistrati e le assemblee giudiziarie si avvalgono dei suoi servizi, per i quali è particolarmente preziosa la padronanza del tedesco, oltre che del latino¹⁶: alla veste di notaio pubblico e di *scriba causarum* Pedruzzi sovrappone così anche la funzione di interprete, essenziale sia per lo svolgimento dei procedimenti giudiziari, sia per gli altri atti del governo quotidiano. Una figura in condizione di riunire in sé tutte queste competenze professionali diviene un riferimento irrinunciabile nell'interazione fra sudditi e sovrani, in grado di determinare l'efficienza stessa delle istituzioni. Per questo i signori urani affidano a Pietro Pedruzzi incarichi di rappresentanza, ad esempio in occasione dei riti di riconciliazione celebrati nelle chiese valligiane da vescovi ausiliari dell'ordinario milanese, durante i quali egli assicura di fatto una presenza indiretta dei vicari¹⁷. Connotato da una maggiore valenza politica è invece l'incarico di documentare gli atti che dirimono le controversie tra abitanti o comunità della Leventina e delle zone limitrofe tuttora incluse nei confini del ducato milanese, poiché i dissapori locali, in un clima improntato alla diffidenza reciproca fra Confederati e governo sforzesco, rischiano costantemente di provocare crisi di portata più estesa. In seguito ai violenti scontri fra valligiani leventinesi e uomini della valle Lavizzara sul confine dei rispettivi alpeggi nella zona del passo Campolungo, che nell'estate 1484 portano a un ripetuto intervento del duca sia nei confronti del proprio feudatario Franchino Rusca (investito della Vallemaggia e Lavizzara), sia del vicario di Leventina, quest'ultimo si fa accompagnare da Pedruzzi sui luoghi della contesa per incontrare la parte avversa e per accertarsi delle circostanze; una volta giunto sul posto gli or-

¹⁴ *Ibidem*, pp. 2567-2568, n. 1144.

¹⁵ Si veda la prima attestazione del 31 gennaio 1484 *ibidem*, p. 2659, n. 1183; per l'organizzazione del tribunale di Leventina v. SCHATZMANN, *Verdorrende Bäume*, pp. 89-98; POZZI-MOLO, *L'amministrazione della giustizia*, pp. 38-77.

¹⁶ Un accenno in BIANCONI, *Lingue di frontiera*, p. 32; v. anche BROILLET, *A cavallo delle Alpi*, pp. 128-129.

¹⁷ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2671, n. 1190.

dina poi di fissare per iscritto il suo arbitrato, senza richiedere che la controparte incarichi un notaio corrogatario, al contrario di quanto avviene in altri casi analoghi¹⁸. Infine, ancor più sostanziale riguardo alla capacità di svolgere un ruolo di mediazione fra i diversi attori della scena politica regionale è la designazione in veste di rappresentante o di confidente delle parti in simili occasioni. Per la risoluzione dei conflitti fra comunità, infatti, si rivela spesso indispensabile il coinvolgimento non solo degli ufficiali comunali, delle assemblee dei *vicini* e delle persone più in vista nei contesti locali, ma anche dei rappresentanti del potere superiore, che decidono in prima persona oppure conferiscono un'ulteriore legittimazione agli arbitrati pronunciati da altri o agli accordi conclusi fra i contendenti. Quando alcuni comuni della Val Blenio e della Leventina risolvono un'altra controversia a proposito della suddivisione di pascoli alpestri, nel luglio del 1490, Pedruzzi viene così chiamato a porre per iscritto la convenzione stipulata con la partecipazione del *Landvogt* leventinese e del luogotenente del vicario sforzesco di Blenio, e sottoscrive il relativo strumento in veste di corrogatario, insieme a un notaio bleniese. Nel testo dell'atto egli stesso viene anche indicato come uno dei due «*amicos [...] electos per ipsas partes*», ai quali spetterà il compito di rettificare i confini in caso di future contestazioni, fungendo da elementi catalizzatori per le aspirazioni dei contendenti, da mediatori nelle trattative e da risolutori della lite in via definitiva¹⁹. Per il rapporto con i diversi interlocutori sono dunque decisivi sia la fiducia riposta nei suoi confronti, sia la coscienza del bisogno di far capo alle sue competenze tecniche e giuridiche, da cui risulta un'autorevolezza più cospicua di quella conferita dal semplice esercizio delle funzioni svolte nel campo della documentazione.

Il capitale di fiducia accumulato negli anni Ottanta frutta a Pietro Pedruzzi l'accesso agli uffici più alti del governo valligiano e l'aggregazione alla cerchia dei rappresentanti della comunità di valle nei rapporti con gli interlocutori esterni. Un documento del giugno 1495 riporta la sua partecipazione a un'ambasceria recatasi ad Altdorf per difendere gli interessi della Leventina davanti al consiglio di Uri in un ambito di primaria importanza per l'economia della regione, come

¹⁸ *Ibidem*, pp. 2642-2645, n. 1178; per le missive ducali sulla questione v. *Ticino ducale*, pp. 580-582, nn. 845 e 846.

¹⁹ *Materiali e documenti ticinesi*, III, *Blenio*, n. 888 (in corso di stampa). Dodici anni più tardi, allorché la lite si riaccenderà e verrà portata davanti agli inviati dei signori di Uri, Svitto e Unterwalden, Pietro Pedruzzi sarà interrogato in veste di testimone: Ponto Valentino, Archivio del Patriziato, perg. 27 (25 giugno 1502). La lite si sviluppa in seguito alla necessità di definire i diritti di pascolo e di transito verso uno dei numerosi alpeggi acquistati dalle comunità della Val Blenio oltre il confine con i Grigioni: per il caso specifico v. POLLINI-WIDMER, *Alpe Soreda*.

il trasporto delle merci lungo la via del San Gottardo²⁰. Nel testo della sentenza, composto in tedesco da un cancelliere transalpino, il notaio è identificato nella veste di *Landschreiber*, una carica assegnata per la prima volta nel baliaggio leventinese allo stesso Pedruzzi, riprendendola da un ufficio diffuso in tutte le comunità confederate. Nella Svizzera centrale il *Landschreiber* non è soltanto il capo dell'apparato amministrativo delegato alla produzione della documentazione amministrativa, degli atti consiliari e di quelli giudiziari, ma è soprattutto una personalità di spicco che, in virtù della lunga durata in carica, dell'accesso privilegiato alle informazioni e delle competenze professionali, è comunemente considerata come garante della continuità di istituzioni e regimi politici²¹. Tale ufficio, dopo la sperimentazione in Leventina tramite l'operato di Pedruzzi, sin dai primi decenni del XVI secolo sarà poi introdotto anche negli altri 'baliaggi italiani', dove assumerà sin da subito un significato essenziale per il governo locale, essendo una delle posizioni più vicine ai balivi²². La successione dei titoli accostati a Pietro Pedruzzi su un arco di tempo ristretto mostra come il progressivo definirsi del suo rapporto con le autorità abbia influito sull'importazione di tale figura istituzionale a sud delle Alpi. Sottoscrivendo le sentenze e gli altri documenti giudiziari, egli ricorre dapprima alla formula tradizionalmente utilizzata nella valle, «publicus imperiali auctoritate notarius et causarum scriba comunis Leventine»²³, e si riconosce così nella qualità di estensore di documenti dotato di *fides publica*, attivo al servizio dell'autorità giudiziaria per la redazione e l'autenticazione degli atti. Intorno alla metà del decennio, in corrispondenza con il frequente ricorso a forme documentarie ibride fra *instrumentum* notarile e *littera* sigillata, egli mantiene la doppia titolazione, ma varia il riferimento all'autorità pubblica, di modo che sostituisce il richiamo al comune di valle con l'indicazione del distretto, inteso nel senso del baliaggio. Già in documenti del 1486 egli si definisce «scriba Leventine» e «scriba et secretarius Leventine»²⁴, e introduce così un altro termine mai comparso prima di allora nella regione, adatto quale traduzione per il termine tedesco *Landschreiber* (almeno temporaneamente, prima del conio dell'italiano 'landscriba'). Per chiarire ulteriormente la natura della ca-

²⁰ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2847-2849, n. 1282: si tratta di una sentenza in merito alla riscossione del 'forletto' sulle merci in transito nelle valli Leventina e Orsera (per il quale v. SCARAMELLINI, *Vie di comunicazione*, pp. 372 e 601, nota 81).

²¹ BISCHOFBERGER, *Landscriba*; meglio studiati sono i corrispondenti delle città, gli *Stadtschreiber*: v. a tale proposito ELSENER, *Notare und Stadtschreiber*; JUCKER, *Vom klerikalen Teilzeitangestellten*.

²² WEISS, *Il Ticino*, pp. 53-55.

²³ La prima attestazione reperita è del 1481: *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2568, n. 1144: «(ST) Ego Petrus Pedruzii de Quinto, publicus imperiali auctoritate notarius et causarum scriba comunis Leventine, hoc instrumentum sententie ut supra rogatus tradidi, scripsi et me su[b]scripsi».

²⁴ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2659-2663, nn. 1183 e 1184.

rica assunta, dal 1490 Pedruzzi aggiunge alla qualifica di *secretarius* la precisazione *iuratus*, in modo da esplicitare lo stretto legame con i signori e giudici²⁵. Nel contesto dei documenti redatti in tedesco egli si identifica nel contempo tramite l'espressione «lantschriber vnd notari zuo Lifinen [= Leventina]»²⁶.

Alla fine degli anni Ottanta la carriera professionale e l'ascesa sociale del notaio possono dunque ritenersi consolidate²⁷. Una conferma della saldezza, e nel contempo anche della potenziale vulnerabilità della sua posizione, si ricava da una vicenda giudiziaria che lo coinvolge in prima persona nel 1494, quando pone a tacere le insinuazioni sulla sua avidità e sulla sua scarsa fedeltà ai signori diffuse da Bernardino Varesi, rampollo di una famiglia valligiana anch'essa in piena ascesa economica e sociale. Trascinato l'influente avversario di fronte al balivo, agli inviati di Uri e ai consiglieri della valle, il notaio ottiene pienamente ragione, tanto da potersi permettere un gesto di magnanimità nei suoi confronti, esentandolo dal prestare giuramento per confermare l'infondatezza delle accuse, come invece avevano appena sentenziato i giudici²⁸.

Proprio in quegli anni la pressione bellica e diplomatica sulla frontiera settentrionale del ducato sforzesco entra in una nuova fase, che sullo scorcio del Quattrocento porta Uri e suoi alleati a intraprendere nuove imprese espansionistiche in Lombardia. Per quanto riguarda la valle Leventina, lo scorporo dalla compagine statale sforzesca viene sancito *de jure* nel 1487 dalla conferma da parte del pontefice, cosicché le esperienze di governo acquisite dagli svizzeri nei primi decenni di amministrazione del baliaggio potranno essere messe a frutto anche nei territori di volta in volta conquistati. La collaborazione con figure locali è ovviamente indispensabile nella gestione amministrativa, nella prassi giudiziaria e nelle campagne belliche, ma si rivela utile anche nello scambio diplomatico sul piano internazionale. In genere i contatti tra i confederati della Svizzera centrale e la corte milanese si realizzano attraverso l'opera di personalità particolarmente influenti della nascente aristocrazia regionale, che monopolizza l'accesso alle magistrature più elevate, comanda le truppe dei rispettivi cantoni e nel contempo gestisce il commercio di uomini (mercenari), animali (bovini, ma soprattutto cavalli) e merci (prodotti caseari, altre derrate alimentari, manufatti e prodotti di lusso), valicando

²⁵ *Ibidem*, p. 2753, n. 1232: «publicus imperiali auctoritate notarius, scriba causarum, nec non secretarius Leventine iuratus».

²⁶ *Ibidem*, p. 2732, n. 1223 (sentenza del 15 novembre 1489, in cui Pedruzzi compare come rappresentante di una parte in causa e probabilmente anche come scrittore).

²⁷ Sulla professione notarile come vettore di ascesa sociale v. da ultimo PAGNONI, *Notariato*; TANZINI, *Guilds*.

²⁸ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2811-2813, n. 1266: sui Varesi v. VISCONTINI, *Una storia*, pp. 49-50.

di volta in volta le Alpi nell'una o nell'altra veste²⁹. In determinate circostanze è però utile – se non indispensabile – far capo a referenti locali, in grado di stabilire un contatto di altro genere: nel marzo 1492 Pedruzzi si presenta così a Milano per un'ambasceria, investito della facoltà di esporre certe questioni di interesse dei signori di Uri³⁰. Per lo svolgimento delle delicate trattative fra i Confederati e il ducato milanese, il ricorso alle competenze professionali del notaio-segretario risulta quasi obbligato, di modo che nell'estate del 1495 egli viene ad esempio inviato a Bellinzona per documentare l'avvenuto pagamento dell'ingente somma di denaro sborsata da Ludovico il Moro nella speranza di rintuzzare una calata in armi dei Confederati³¹, come pure per redigere l'impegno scritto dei delegati della Svizzera centrale a rispettare gli accordi conclusi a tale riguardo³².

Pochi anni più tardi, l'acquisizione del nodo strategico di Bellinzona permette ai Confederati di estendere notevolmente il controllo delle vie di transito, ma di riflesso apre una nuova sfida per le loro capacità organizzative in terra straniera. Appare perciò pressoché scontato avvalersi dei servizi di chi vanta consolidate esperienze nel campo dell'amministrazione e della documentazione. Già l'atto con cui i rappresentanti delle comunità transalpine di Uri, Svitto e Unterwalden accettano la dedizione dei borghigiani, affermando di voler confermare i privilegi concessi dai precedenti signori e di aggiungerne di nuovi, datato al 14 aprile 1500, è dunque sottoscritto da Pietro Pedruzzi insieme al bellinzonese Pietro Varone: forse pressati dalla concitazione del momento, i due notai compongono dapprima un documento in forma di *instrumentum* privo di qualsiasi elemento autenticatorio o grafico che ricordi i diplomi usualmente rilasciati in simili occasioni³³, e in seguito rielaborano almeno una copia autentica, adattando la formulazione di parti significative del testo e trasformando l'affrettata dichiarazione d'intenti nella perentoria affermazione circa la conferma e l'accrescimento dei privilegi accordati ai nuovi sudditi³⁴. Quando poi il corso delle vicende belliche

²⁹ MEISTER, *Pferdehändler*; v. anche CHIESI, *Venire cum equis*. Per alcune figure particolarmente in vista v. HAAS, *Schultheiß Ludwig Seiler*; BIZOZZERO, *Andreas von Beroldingen*. Sui contatti, gli scambi e le relazioni personali a livello regionale v. BELLONI, *Tra Milano e la Confederazione*, e OSTINELLI, *Tra Milano e la Confederazione*.

³⁰ Milano, Archivio di Stato, *Sforzesco*, b. 610: il landamano e il consiglio di Uri al duca, 7 marzo 1492.

³¹ *Ibidem*, *Registri ducali*, 56, ff. 113v-114v. Sono grato a Giuseppe Chiesi (†) per la segnalazione del documento.

³² *Ibidem*, *Sforzesco*, b. 614, 1495 agosto 12.

³³ Bellinzona, Archivio Comunale, perg. 54.

³⁴ *Ibidem*, perg. 55; per il testo delle due stesure v. POMETTA, *Come il Ticino*, III, pp. 134-139, nn. III e IV; CERIONI, *Gli ultimi mesi*, pp. 88-96, nn. 47 e 48; *Il Medioevo nelle carte*, pp. 359-365, n. 61. Dell'atto sono tramandate almeno altre due copie coeve o di poco posteriori: Bellinzona, Archivio Comunale, perg. 56 e Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Pergamene*, *Pometta*, perg. 197.

consente di prevedere una continuità nel possesso territoriale del distretto, l'affidamento alle competenze del notaio leventinese assume carattere di esclusività, tanto che gli inviati dei nuovi signori per l'esame delle cause e dei conti fanno inserire nel 'libro delle provvisioni' del consiglio borghigiano la decisione di far scrivere le loro sentenze soltanto dal Pedruzzi³⁵: una decisa imposizione delle prerogative signorili, che collide con la tradizionale continuità dell'opera prestata dai *tabelliones* locali, organizzati e controllati dallo stesso consiglio³⁶. Oltre che nella veste di *scriba* del balivo e di *secretarius iuratus* del più alto tribunale *in loco*, negli anni successivi egli si adopera in prima persona nel governo del baliaggio bellinzonese, affiancando, e in parte sostituendo, i balivi provenienti sia da Uri, sia dalle altre due comunità confederate. Tra il 1505 e il 1517 (con una sola interruzione di tre anni dopo il 1508) i protocolli consiliari ne riportano con regolarità la presenza nelle funzioni di cancelliere e di interprete dei governatori, per conto dei quali agisce a più riprese anche quale luogotenente – un'altra carica di notevole importanza nell'area confederata, che viene innestata nella struttura istituzionale dei baliaggi italiani³⁷. Pedruzzi convoca così le riunioni del consiglio in assenza del balivo, le presiede, riceve dai consiglieri il giuramento di fedeltà verso i signori nella seduta di apertura dell'anno³⁸, incassa parte dei tributi dovuti dai sudditi³⁹, almeno in un caso sentenza in una lite fra due comuni del baliaggio⁴⁰, e inoltre interviene alla stipulazione di contratti tra privati, accordandovi il consenso in nome delle autorità superiori⁴¹.

In ragione della qualità degli interventi nella vita politica e dell'attività prolungata per più di un decennio, è lecito riconoscere in una figura come Pietro Pedruzzi un elemento di continuità nel governo del baliaggio, in misura ben più cospicua rispetto agli stessi balivi, che rimangono in carica per soli due anni (a Bellinzona come negli altri 'baliaggi italiani'), oppure agli inviati confederati, che si presentano a scadenza annuale in occasione della *Jahrrechnung* (o sindacato). A tale proposito alcuni indizi documentari lasciano intuire le ambivalenze che caratterizzano il suo rapporto con le cerchie coinvolte nel governo locale. Agli occhi dei bellinzonesi il notaio valligiano è infatti un forestiero al servizio di una

³⁵ Bellinzona, Archivio Comunale, *Libri delle provvisioni*, 16 gennaio 1501 (nota in margine).

³⁶ MANGO-TOMEL, *La presenza*, pp. 206-208.

³⁷ HOLENSTEIN, *Luogotenente del balivo*.

³⁸ Nel 1505 e nel 1513: Bellinzona, Archivio Comunale, *Libri delle provvisioni*, 20 gennaio 1505 e 9 gennaio 1513.

³⁹ *Ibidem*, 4 febbraio 1505.

⁴⁰ *Ibidem*, 11 aprile 1516: la sentenza riguarda una causa tra i comuni di Bellinzona, da una parte, e di Lumino e Castione, dall'altra, in merito ai costi per la manutenzione della strada pubblica nel territorio del secondo (tav. I).

⁴¹ Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Pergamene, Pometta*, perg. 222, 20 dicembre 1512.

signoria per molti versi estranea, e in quanto tale deve prestare attenzione alle situazioni di potenziale conflittualità tra i due baliaggi, legate ad esempio all'esenzione dal pagamento di dazi e tasse per il transito delle merci⁴². Egli stesso non pare risiedere stabilmente nel borgo, ma vi cura interessi privati accanto al fratello Giovanni, a fianco del quale, nel 1512, deve difendersi da certe accuse esposte ripetutamente dal consiglio alle autorità confederate⁴³. Già qualche anno prima, peraltro, erano sorti contrasti con i consiglieri a proposito del salario e delle spese sostenute dallo scriba per l'affitto di un letto nel borgo⁴⁴. D'altro canto, non mancano né le manifestazioni formali di stima per la qualità del lavoro svolto nel «gubernare et iudicare», inviate per lettera ai tre cantoni al momento della partenza del Pedruzzi e del balivo Hans Püntiner di Uri, nel 1508, né le espressioni di apprezzamento positivo per il suo operato, rese tangibili sotto forma di una donazione in denaro nel 1514⁴⁵ e della concessione gratuita della riscossione del 'forletto' nel 1517⁴⁶. Le testimonianze si limitano tuttavia a considerare la qualità di ufficiale della signoria, senza alcun riflesso del ruolo di mediazione svolto necessariamente, in veste di interprete, tra i sudditi, i balivi e gli inviati d'Oltralpe.

Per questa fase della vicenda professionale di Pietro Pedruzzi si ritrovano anche cospicue tracce dell'attività svolta al servizio degli oratori confederati: sia quando questi decidono in seconda istanza le cause del baliaggio bellinzonese, sia quando si occupano di questioni che coinvolgono anche le valli di Riviera e Blenio, dove le medesime comunità transalpine amministrano altrettanti baliaggi, formalmente separati, ma apparentati dalla comune dipendenza⁴⁷. Fra le liti particolarmente delicate spicca quella sorta tra i comuni di Biasca, in Riviera, e Malvaglia, nella valle di Blenio, in conseguenza della disastrosa inondazione che aveva devastato buona parte del territorio biaschese nel 1515, dopo la caduta dello sbarramento e la fuorisucita del lago formatosi con lo scoscendimento di un fianco delle montagne al confine tra i rispettivi territori⁴⁸. Con il chiaro intento di porre a tacere le richieste dei biaschesi, che attraverso le accuse sul presunto ricorso degli avversari

⁴² Rese esplicite da subito e a più riprese nei protocolli consigliari del comune borghigiano: v. ad esempio Bellinzona, Archivio Comunale, *Libri delle provvisioni*, 6 giugno 1502.

⁴³ *Ibidem*, 17 dicembre 1512. La controversia è forse da porre in relazione con l'investitura di parte dei terreni ai piedi della collina di Castelgrande, concessa nell'anno precedente dal consiglio di Uri a Giovanni Pedruzzi: Bellinzona, Archivio Comunale, perg. 68.

⁴⁴ *Ibidem*, *Libri delle provvisioni*, 26 giugno 1508.

⁴⁵ *Ibidem*, 4 gennaio 1514.

⁴⁶ *Ibidem*, 8 gennaio 1517.

⁴⁷ Per l'attività a breve distanza temporale a Bellinzona e in Riviera, nel 1504, v. Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Comune di Cadenazzo*, perg. 3 (8 giugno 1504), e Iragna, Archivio della Vicinanza, perg. 83 (18 luglio 1504).

⁴⁸ VIGANÒ, *Storie*, pp. 124-125; ID., *Il «diluvio»*.

alla magia nera rischiano di innescare una catena di conseguenze imprevedibili, un tribunale formato dal balivo di Bellinzona e da sei rappresentanti di Uri, Svitto e Unterwalden assolve i malvagliesi e rigetta qualsiasi pretesa di risarcimento⁴⁹. La sentenza, pronunciata nel giugno 1517, non è messa per iscritto da notai locali, ma da Pietro Pedruzzi, che in precedenza pare essere stato incaricato anche di raccogliere una serie di testimonianze sugli avvenimenti legati alla catastrofe naturale, o almeno di tradurle in tedesco a beneficio dei giudici⁵⁰. Un'attestazione documentaria del 1502, purtroppo isolata, indica infine che egli possedeva un proprio sigillo, utilizzato per la convalida di una sentenza degli oratori dei tre cantoni in luogo del sigillo di uno di essi, e suggerisce come, in casi particolari, la qualità di ufficiale potesse prevalere su quella di notaio pubblico⁵¹.

La valenza politica e l'estensione su scala sovraregionale dell'attività di Pietro Pedruzzi scompaiono bruscamente dalla documentazione tra il 1517 e il 1518. Negli anni successivi egli continua ad esercitare il notariato per conto di clienti privati nella valle di origine, e nel 1526 riceve dal balivo di Leventina le imbreviature del nipote Martino, defunto improvvisamente in giovane età⁵². Le istituzioni locali se ne avvalgono per le sue conoscenze linguistiche, quando il ricorso ai tribunali richiede la traduzione di documenti dal latino in tedesco⁵³. Grazie all'esperienza in ambito giudiziario, egli continua inoltre ad agire in rappresentanza di diversi comuni delle valli ticinesi⁵⁴, concentrandosi specialmente sugli

⁴⁹ Malvaglia, Archivio comunale, perg. 50, 1517 giugno 3.

⁵⁰ *Ibidem*, doc. cart. 1/4. Il documento non è sottoscritto, ma la grafia corrisponde a quella di Pietro Pedruzzi.

⁵¹ Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Pergamene, Pometta*, perg. 203 (20 maggio 1502): il sigillo annunciato nella *corroboratio* è andato perduto (tav. II). Si noti inoltre che del documento, redatto in tedesco e scritto da Pietro Pedruzzi, ma privo di sottoscrizione, è tramandata anche una copia in latino, tradotta e autenticata da lui stesso nella veste di «notarius»: *ibidem*, *Comune di Cadenazzo*, perg. 1.

⁵² Giornico, Archivio storico, perg. 114, 115, 117. L'ultima attestazione dell'attività del notaio Martino, figlio di Giacomo Pedruzzi, risale al 3 marzo 1526, giorno in cui sottoscrive e autentica la copia di un documento scritto nel 1504, probabilmente dal nonno: v. Biasca, Archivio del Patriziato, perg. 226 e 227, e Semione, Archivio Parrocchiale, perg. 37.

⁵³ Nel 1521/22 Pedruzzi traduce una sentenza pronunciata nel 1462 dal tribunale di Leventina in una causa tra i vicini di Bedretto, da una parte, e quelli di Tarnolgio (Faido), dall'altra, in merito a certe alpi nella valle Bedretto, dopo che la controversia si è riaccesa e i secondi sono ricorsi in appello ai signori urani: v. *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2203-2206, n. 1006.1 e *ibidem*, nota 1. Per tale servizio i vicini di Tarnolgio sborsano al notaio due scudi d'oro, corrispondenti a un valore di 20 lire: v. Mairengo, Archivio della Degagna di Tarnolgio, doc. cart. 69, f. 1r.

⁵⁴ Nel 1521 si presenta ad esempio a Svitto di fronte alle autorità superiori in veste di rappresentante di Bellinzona: v. Bellinzona, Archivio comunale, perg. 78, 1521 agosto 12. Tale attività è documentata già prima della 'svolta' del 1517/1518: v. ad esempio l'incarico conferitogli nel 1516 dai vicini di Bedretto nella valle Leventina: Mairengo, Archivio della Degagna di Tarnolgio, perg. 29.

affari della comunità di Quinto⁵⁵. La sua capacità economica sembra ragguardevole nel contesto locale, come suggerisce l'acquisto di beni e diritti nello stesso comune per un valore di 1200 lire di terzoli nel 1524⁵⁶, mentre il suo prestigio sociale si consolida con la concessione della cittadinanza da parte del consiglio di Uri, avvenuta probabilmente nel 1525⁵⁷. Viene meno però il legame istituzionale con i signori confederati, che nei baliaggi conferiscono ad altre figure locali o d'Oltralpe gli uffici da lui rivestiti in precedenza⁵⁸. Alla luce del distacco dalle istituzioni politiche e giudiziarie traspare il carattere clientelare delle relazioni precedenti, così come esse erano intese da parte dei signori: le competenze professionali, le conoscenze linguistiche e l'inserimento nel tessuto sociale di Pietro Pedruzzi sono stati determinanti per lo sviluppo di strumenti di governo dei primi baliaggi in terra lombarda, ma il notaio leventinese non è mai stato ammesso a partecipare stabilmente alle imprese più redditizie sul piano economico, in particolare a quelle legate al mercenariato e al commercio di legname, che a loro volta definiscono in ampia misura l'appartenenza all'aristocrazia regionale⁵⁹. In seguito al consolidamento dei possedimenti subalpini, al parziale adeguamento degli orientamenti di politica estera e forse anche al ricambio nelle cerchie di potere delle comunità svizzere a seguito delle campagne d'Italia, che per le vallate alpine hanno significato la decimazione sul campo di battaglia⁶⁰, la sua collocazione è rapidamente ricondotta nei limiti del notabilato locale, entro i quali rimarranno confinate anche le generazioni successive della parentela⁶¹.

⁵⁵ Fra il 1525 e il 1527 Pietro Pedruzzi agisce in rappresentanza dei consorti di alcuni alpeggi di quel comune, di cui fa presumibilmente parte, davanti al consiglio di Leventina: Quinto, Archivio Storico, Terra, perg. 56, 1525 giugno 3; *ibidem*, Altanca, perg. 28, 1527 settembre 10.

⁵⁶ *Ibidem*, Patriziato generale, perg. 55, 1524 maggio 17.

⁵⁷ Altdorf, Staatsarchiv des Kantons Uri, AA 362 24; v. anche MÜLLER, *Das Jahrbuch*, p. 146, nota 59.

⁵⁸ Un esempio significativo in questo senso è dato dall'incarico di interprete e luogotenente del balivo di Bellinzona, affidato a Jakob a Pro, membro di una famiglia urana di origini leventinesi, che sullo sviluppo di un'articolata clientela e sulla cura di legami commerciali a sud delle Alpi costruirà una notevole ricchezza e una solida posizione nell'aristocrazia regionale svizzera: v. BROILLET, *A cavallo delle Alpi*, pp. 198-214; KÄLIN, *Jakob a Pro*.

⁵⁹ BROILLET, *A cavallo delle Alpi*, pp. 51-53 e *passim*; *Id.*, *Mercanti di legname*.

⁶⁰ *Das Schlachtenjahrzeit*, pp. 19-29 e *passim*.

⁶¹ La collocazione di Pietro Pedruzzi e dei suoi discendenti nella microsocietà locale è testimoniata, oltre che da atti notarili, anche dalle menzioni nel «martirologio» della parrocchia di Quinto: v. Quinto, Archivio parrocchiale, cod. s.n. («Martirologio 1547»), f. 21r, anche all'url <https://www.e-codices.unifr.ch/it/list/one/quap/Martirologio1>. Per questa tipologia di fonti v. ANDENNA, *In martelorio ecclesie*; HUGENER, *Buchführung*, pp. 51-114.

3. Interventi, rappresentazioni e sperimentazioni documentarie

La particolare vicenda professionale di Pietro Pedruzzi illustra le possibilità e i limiti dell'influsso esercitato da una figura intermedia dell'apparato amministrativo nelle delicate fasi che portano alla stabilizzazione del governo di territori conquistati al di fuori delle frontiere linguistiche e culturali dei nuovi signori. Uno sguardo sulle peculiarità della sua produzione documentaria può chiarire ulteriormente il valore del documento scritto in un simile contesto, se lo si considera non solo in quanto testimonianza degli atti compiuti, ma anche come strumento di affermazione e rappresentazione dei rapporti di potere. Nel caso in questione, è opportuno chinarsi sulle tipologie di atti privilegiate in tale prospettiva, sul peso specifico dei mezzi di autenticazione, sulle oscillazioni nell'uso delle lingue, sulla struttura e sull'organizzazione del testo nei documenti maggiormente carichi di significato.

Nei primi anni dell'attività di Pietro Pedruzzi, come già accennato in precedenza, si perfeziona anche sul piano giuridico la cessione della Leventina a Uri. Gli accordi stipulati fra le parti prevedono che gli urani consegnino ogni anno un cero del peso di tre libbre ai canonici ordinari del capitolo maggiore di Milano, in segno di riconoscimento della persistenza della loro signoria *in spiritualibus* sulla valle: un compito affidato regolarmente a inviati locali, muniti per questo di procura. Nel 1488, l'anno successivo alla conferma definitiva da parte del pontefice, la ricevuta che attesta la consegna del cero a Milano comprende gli inserti di due documenti: nel primo, del 31 dicembre 1487, il consiglio di Uri comunica al capitolo milanese la delega conferita per la prima volta al balivo di Leventina allora in carica, Heinrich Troger, e in seguito ai suoi successori in tale ufficio; nel secondo, del 19 marzo 1488, lo stesso Troger dà procura a un leventinese di nome Giacomino del fu Antonio Mini di Sobrio, affinché si rechi a Milano per portare il tributo⁶². Benché il rogatario della ricevuta, il notaio della curia arcivescovile Giovanni Gallarati⁶³, si limiti a designare i due documenti inseriti come «binas litteras [...] sigillis sigillatas», le loro caratteristiche presentano differenze di un certo interesse. Nel primo caso, infatti, si tratta di una missiva vergata (in latino) da un cancelliere transalpino e munita del sigillo della comunità di Uri; nel secondo caso, invece, Pietro Pedruzzi confeziona una forma ibrida tra *instrumentum* notarile e *littera* sigillata. Il testo è composto in forma soggettiva, in prima persona plurale, a nome di Heinrich Troger, che compare nella *intitulatio* come «procurator magnificorum ac spectabilium dominorum Uraniensium occasione cerei

⁶² *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2702-2705, n. 1207.

⁶³ Sul quale v. la scheda di M. LUNARI e le indicazioni bibliografiche in *I notai della curia arcivescovile di Milano*, pp. 191-195.

spectantis ecclesie maiori Mediolani», e si conclude con la *corroboratio* in cui si menziona l'apposizione del suo sigillo. Esso si apre tuttavia con l'*invocatio* e con la data cronica, solitamente posta in calce al contesto nelle *littere* cancelleresche, e comprende anno, indizione, giorno del mese e della settimana, secondo l'uso dei notai della regione. Perfeziona l'autenticazione, infine, la *completio* con il *signum* e la sottoscrizione del Pedruzzi, che, designando la fattispecie giuridica dell'atto come «instrumentum procure», precisa i suoi interventi nella produzione dell'atto, riportando per questo i termini consueti della *completio* notarile («tradidi, scripsi [...] et me subscripsi»), senza però tralasciare un richiamo alla sigillatura avvenuta ad opera sua («et prefato sigillo sic ornavi»), che precisa in questo la *corroboratio* già presente nel testo⁶⁴. Volendo creare un atto il cui valore giuridico sia accettato dalla controparte lombarda, ma che ponga anche in particolare evidenza l'autore (in senso diplomatico) nella sua veste di detentore del potere temporale sulla valle, il notaio adotta dunque una soluzione che contempla l'accumulazione delle forme di convalida e la combinazione dei caratteri intrinseci. Crea così un modello per la fissazione di una procedura specifica del governo locale, che verrà utilizzato per una ventina d'anni, con poche varianti, da parte sua e di altri notai leventinesi⁶⁵.

Per quanto concerne i documenti relativi all'attività dei tribunali, sin dalla prima sottomissione *de facto* della Leventina, nei primi decenni del Quattrocento, si era manifestata la necessità di adattare la tipologia degli atti all'applicazione di figure giuridiche improntate alla tradizione transalpina. Nell'ambito del procedimento esecutivo per debiti i notai leventinesi hanno così creato una forma particolare di istrumento per la sentenza e l'assegnazione al creditore dei beni pignorati, denominandola *instrumentum orchuyti* o *orchunti* (dal tedesco *Urkunde*) in mancanza di un modello nei formulari utilizzati fino ad allora⁶⁶. Nel campo della giustizia criminale, invece, i tribunali leventinesi importano nel corso del secolo la tipologia documentaria della rinuncia giurata alla vendetta da parte delle persone liberate dalle accuse e dal carcere, nella forma di *littere* composte a nome delle persone in questione e sigillate dai balivi; la grafia dei pochi documenti di questo genere rimanda pressoché con certezza alla mano di Pietro Pedruzzi, che almeno a partire dal 1487 riproduce dapprima i testi tedeschi delle *Urfehden*

⁶⁴ Il dettato completo della sottoscrizione è il seguente: «Ego Petrus filius discreti Albertoli Pedrutii de Quinto habitator Faydi, publicus sacra auctoritate imperiali notarius et scriba Leventine, hoc instrumentum procure ut supra tradidi, scripsi et prefato sigillo sic ornavi et me subscripsi in fidem premissorum omnium et singulorum, ad hoc vocatus et cum instantia requisitus» (*Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2702-2705, n. 1207).

⁶⁵ *Ibidem*, p. 2718, n. 1215; p. 2859, n. 1290; p. 2869, n. 1296; p. 2881, n. 1303; Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Distretto di Leventina*, doc. cart. 28, 15 febbraio 1508.

⁶⁶ MANGO-TOMEI, *Il procedimento esecutivo*; v. anche DEPLAZES, *Begegnung*, p. 215.

diffuse in area confederata⁶⁷ e più tardi ne elabora una traduzione in latino ad uso locale, mantenendo però i caratteri estrinseci e intrinseci dei primi⁶⁸.

Al di là di simili calchi e adattamenti, per i quali le competenze tecnico-giuridiche e la padronanza linguistica di Pedruzzi sono di immediata utilità pratica nel sopperire all'assenza di riferimenti locali, il ricorso alla produzione scrittoria come veicolo per la rappresentazione del potere urano si palesa soprattutto attraverso il progressivo rimodellamento delle sentenze. In questo ambito, un primo tentativo di adattamento della prassi notarile alle esigenze dei nuovi signori attraverso l'adozione di elementi caratteristici della lettera sigillata è dato da una copia autentica, risalente al 1486, di un *instrumentum sententie* rogato due anni prima dal notaio Antonio Carloni⁶⁹. L'autenticazione della copia avviene attraverso il procedimento del *vidimus*, fino ad allora assente dal panorama scritturale della regione, e per questo Pedruzzi fatica a trovare un formulario adatto⁷⁰. Il risultato combina perciò elementi eterogenei: in apertura del testo figura la richiesta fatta da una delle parti in causa al tribunale e l'ordine dei giudici al notaio di estrarre copia del documento, mentre in chiusura la sottoscrizione notarile ingloba la *subscriptio* di Pedruzzi, la *iussio* da parte del tribunale e la *corroboratio* con l'annuncio del sigillo del balivo⁷¹. Dal documento traspare un primo sforzo per porre in risalto l'autorità signorile attraverso l'autenticazione dei documenti, che però si risolve in un semplice accostamento di parti attinenti a documenti eterogenei, non oltrepassando lo stadio dell'esperimento incompiuto.

⁶⁷ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2694-2696, n. 1203; pp. 2751-2752, n. 1231; pp. 2770-2771, n. 1243. In riferimento ai primi decenni del Quattrocento v. OSTINELLI, *Esperimente*, p. 75.

⁶⁸ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2860-2861, n. 1291. Per questa tipologia documentaria in area confederata v. BLAUERT, *Das Urfehdedwesen*; SPECKER, *Urfehden und Urteilssprüche*; *Urfehdebücher der Stadt Basel*.

⁶⁹ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2638-2641, n. 1177.

⁷⁰ Sebbene in area germanica la produzione di copie per *vidimus* venga affidata in quel periodo sempre più frequentemente a notai pubblici (SPIEGEL, *Vidimus*, col. 1637), nella Svizzera centrale la produzione cancelleresca non abbondante pare offrire ben pochi appigli.

⁷¹ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2639, n. 1177: «(ST) Ego Petrus Pedrutus de Quinto habitans Faydi, publicus imperiali auctoritate notarius et scriba ac cancelarius Leventine, hoc instrumentum suprascriptum sententie ut supra, ex commissione michi facta per suprascriptos dominos et officiales in principio huius contractus nominatos, fideliter et legaliter seriem de verbo ad verbum copiavi rescripsique et propria manu in quantum melius ut potui scripsi singnoque meo consueto, nomine et cognomine meys solitis aposui et me subscripsi in robor, fidem et evidens testimonium premissorum omnium et singulorum, ad hoc vocatus et cum instantia fortiter requisitus et cetera. Et in quorum omnium et singulorum robor et evidens testimonium premissorum prefati oratores dominorum Uraniensium et consiliary Leventine, ut in principio huius contractus continetur, sigillari iusserunt nomine et vice ipsorum omnium sigillo providi, sappientis et prudentis domini Henrici Troger, advocati Leventine, et qui dominus advocatus iussu suprascriptorum sigillavit in appensione huius sigillo proprio suo, sine sui tamen suorumque heredum et bonorum damno et preiudicio et cetera».

Allo stesso anno risalgono soluzioni decisamente più lineari per realizzare l'accumulo dei mezzi di convalida, vale a dire il *signum* con la sottoscrizione notarile e il sigillo del balivo, introducendo il secondo senza ridurre il ruolo del notaio a quello di mero estensore⁷². In conclusione di un *instrumentum sententie* sigillato, la sottoscrizione di Pietro Pedruzzi corrisponde dapprima a quella applicata nelle procure ricordate in precedenza, che enumera gli elementi tradizionali della produzione documentaria notarile e sottolinea in seguito come il notaio stesso abbia proceduto all'apposizione del sigillo balivale⁷³. In un altro documento, sempre del 1486, la forma e la struttura perdono i caratteri dell'istrumento notarile e adottano quelli delle *littere*, per dare origine a un testo in forma soggettiva, in prima persona plurale, la cui formulazione richiama documenti di tradizione estranea al consueto panorama documentario locale ed è probabilmente tradotto in parte da archetipi germanici. La *intitulatio* («nos [...] recognoscentes his litteris notum facimus [...]») è però preceduta dalla *invocatio* e dalla datazione secondo i dettami dell'*ars notarie*, e anche in questo caso la *completio* è arricchita dall'indicazione riguardo all'apposizione del sigillo⁷⁴. Tre anni più tardi il notaio, ormai divenuto *Landschreiber*, dichiara apertamente come il proprio intervento sia posto al servizio dell'affermazione del potere signorile, fornendo nella *subscriptio* l'elenco di tutte le azioni legate al ruolo di interprete, di rogatario, di scriba e di funzionario addetto alla sigillatura; l'enfasi posta sulla clausola della *rogatio* in chiusura sottolinea però che per la convalida del documento restano determinanti sia il ruolo di ufficiale, sia quello di notaio pubblico⁷⁵.

L'accostamento e la parziale fusione di elementi attinti a tradizioni divergenti, in sostanza, salvaguarda il principio della capacità autenticatoria del notaio pubblico, che peraltro non viene mai posta in discussione su un piano generale dalle

⁷² Per le diverse forme di documenti ibridi nella regione svizzera e nella Germania meridionale v. SCHULER, *Geschichte*, pp. 210-219, 258-290; per l'accumulo di mezzi di convalida v. anche lo studio su un caso significativo in DIEDERICH, *Ad maiorem cautelam*. Sull'argomento, approfondito dalla diplomatica prevalentemente per periodi anteriori a quello qui osservato, v. in generale TONIATTI, *Con signum e sigillo*.

⁷³ *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2660, n. 1183: «(ST) Ego Petrus Pedruty de Quinto habitans Faydi, publicus imperiali auctoritate notarius et scriba Leventine, hoc instrumentum sententie ut supra tradidi et rogatus scripsi et cum sigillo prefati domini advocati pendenti sic ornavi et me subscripsii in robur et evidens testimonium premissorum omnium et singulorum, ad hoc vocatus et cum instantia requisitus et cetera».

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 2661-2662, n. 1184.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 2738, n. 1225: «(ST) Ego Petrus filius discreti viri Albertoli Petruty de Quinto habitans Faydi, publicus sacra auctoritate imperiali notarius, scriba et secretarius Leventine, petitionibus, contradictionibus, sententie et declarationibus superscriptis ac omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur presens fui, interpretavi et sic fieri vidi et audivi et inde hoc publicum instrumentum confeci et in hac publicam formam redegei et prefato sigillo sic ornavi, signum meum apponens consuetum, et me subscripsi in testimonium premissorum, ad hoc vocatus et cum instantia requisitus et cetera».

autorità confederate (le quali anzi subentrano ai signori lombardi e si sovrappongono ai consigli locali nel controllo della professione)⁷⁶. Nel caso specifico delle sentenze, così come per le procure all'indirizzo dei canonici milanesi, i rappresentanti delle autorità politiche e giudiziarie non lasciano però la facoltà di produrre documenti autentici ai soli scrittori, e pongono un'attenzione particolare affinché siano messi in scena come atti emananti dal potere superiore.

La sperimentazione posta in atto da Pedrucci soddisfa entrambe le esigenze, almeno inizialmente, e viene adottata anche da parte di altri ufficiali locali⁷⁷. Queste sentenze 'ibride', peraltro, sono ben riconoscibili come elemento di novità: per le forme di autenticazione e per i caratteri intrinseci, ma anche per il maggior peso relativo in rapporto agli altri scritti nel contesto della documentazione processuale. Distaccandosi dallo schema compositivo dell'*instrumentum sententie*, i testi si articolano in una forma narrativa che concentra in sé la *sententia* propriamente detta e parte degli *acta processus*, riportando concisamente le diverse fasi procedurali nella loro successione cronologica. La brevità del testo, che corrisponde a una riduzione della varietà nelle tipologie documentarie, non sacrifica comunque del tutto la flessibilità nella resa narrativa: in un *instrumentum sententie* dell'aprile 1488 si ritrovano così, nei passi che riportano le allegazioni delle parti, intere frasi pronunciate davanti ai giudici e riportate mediante il discorso diretto⁷⁸.

Appoggiandosi sull'esito dei primi esperimenti, la trasformazione della tipologia documentaria della sentenza si perfeziona negli anni seguenti attraverso

⁷⁶ Per gli anni qui considerati, riguardo alla gestione delle imbreviature nella valle Leventina si veda il caso dello stesso Pietro Pedrucci e di suo nipote Martino, ricordato in precedenza; per il baliaggio bellinzonese v. Bellinzona, Archivio Comunale, *Libri delle provvisioni*, 24 febbraio 1505. La mancata conservazione di archivi notarili analoghi a quelli di altre aree dell'arco alpino impedisce peraltro di approfondire l'argomento nella stessa misura di quanto fatto per alcune regioni vicine: v. MANGINI, *Scripture*, e PEZZOLA, *Dalla frammentazione*.

⁷⁷ Ad esempio in una sentenza pronunciata il 15 maggio 1489 da un ufficiale della valle (l'araldo), che agisce in rappresentanza del balivo: *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2722-2723, n. 1217. Sulla forma dei documenti come risultato della negoziazione tra notai e istituzioni v. DELLA MISERICORDIA, *Figure di comunità*, cap. 3.1.4.

⁷⁸ Così è esposta la richiesta formulata al tribunale dagli anziani (amministratori) della chiesa di San Giorgio di Prato Leventina (*Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, p. 2709, n. 1209): «Et preponens suprascriptus Iacobus Zanoni, procuratorio nomine suprascriptorum anzianorum et custodum dicte ecclesie, quod, videntes vicini vicinantie de Prato quod olim Martinus dela Stampa causa suorum debitorum pervenit ad inopiam et cum ipse tamen obligatus erat aliqua ficta ecclesie predicte de Prato et in eius lumen seu luminariam, videlicet staria sex bladi in calonica dicte ecclesie [...], qui vero vicini iverunt penes dictum Martinum et dixerunt: «volumus ut nobis ostendas de bonis tuis tanta ut ecclesia sit tuta et segura de suis censibus et fictis», qui Martinus dixit: «licitum est» et ostendit dictis vicinis nomine dicte ecclesie et designavit omnia bona sibi spectantia in loco ubi dicitur ad Sabyonum, et que bona nunc possidentur per Zanem de Subrio et non vult solvere ipsa ficta. Et ideo credunt et sperant quod ipse Zanem debeat et teneatur solvere ipsa ficta aut vere interlassare ipsa bona suprascripte ecclesie».

L'uso della lingua latina o tedesca, modulato a seconda della composizione del tribunale, della portata dell'oggetto del contendere e dei destinatari dei documenti stessi. Per fissare le decisioni pronunciate dal balivo, dagli ambasciatori urani e dal consiglio, sin dallo scorcio degli anni Ottanta si radica il ricorso alla *littera* sigillata priva di quei caratteri dell'*instrumentum* notarile mantenuti nelle forme ibride, in particolare della data in posizione iniziale e della sottoscrizione notarile⁷⁹. In Leventina, e poi anche nel baliaggio bellinzonese e nelle valli di Blenio e Riviera per le sentenze pronunciate dai balivi e dagli oratori dei tre cantoni, prendono quindi forma documenti in tutto simili a quelli delle cancellerie confederate. In conformità a tali modelli si impone il ricorso al tedesco, affiancato dal latino laddove richiesto dai destinatari o ritenuto utile per la comunicazione nei loro confronti. Quando, nel 1506, il balivo bellinzonese e gli ambasciatori dei signori confederati confermano che gli uomini di Val Blenio sono tenuti a pagare il 'forletto' e il 'terratico' a Bellinzona, trattandosi di una questione che chiama in causa la sovranità e che coinvolge due baliaggi, incaricano Pietro Pedruzzi di produrre il relativo documento scritto in forma sia di *littera* in tedesco, sia di *instrumentum* in latino, entrambi autenticati tramite la sottoscrizione del notaio, scriba e segretario e tramite il sigillo del balivo, in modo analogo alle precedenti soluzioni leventinesi⁸⁰. In genere la lingua latina sembra comunque utilizzata per atti di significato più circoscritto, come ad esempio la sentenza interlocutoria pronunciata dal balivo di Leventina nel settembre 1490 in una lite fra comuni per lo sfruttamento di certi alpeggi⁸¹. In tali situazioni, al ricorso alla lingua peculiare dell'*ars notarie* può corrispondere l'elaborazione di un'ulteriore casistica di forme ibride: l'esempio appena ricordato si presenta come *instrumentum* non sigillato, ma il testo è formulato in forma soggettiva alla prima persona singolare ed è marcato in apertura dalla *intitulatio* con il nome del balivo⁸². Nel corso del tempo, comunque, la varietà formale si riduce, pur persistendo il ricorso puntuale alle prime soluzioni documentarie elaborate nella Leventina degli anni Ottanta.

Considerata nella prospettiva della rappresentazione e dei rapporti di potere, la prevalenza relativa assunta dalla lingua tedesca e dalla *littera* sigillata comporta un offuscamento della visibilità del notaio a tutto vantaggio dei titolari dei sigilli. Poiché le *littere* cancelleresche in tedesco non contemplano alcuna sottoscrizione,

⁷⁹ Il primo esempio conservato in Leventina risale al 15 novembre 1489: *ibidem*, pp. 2732-2734, n. 1223.

⁸⁰ Bellinzona, Archivio comunale, perg. 64 (originale in latino, tav. III); perg. 65 (originale in tedesco, tav. IV). In merito alla prassi operativa del notaio leventinese è significativa una sentenza del tribunale di Leventina del 2 giugno 1497, tramandata in forma di stesura preliminare in tedesco e di redazione in *mundum* in latino: *Materiali e documenti ticinesi, I, Leventina*, pp. 2871-2873, n. 1298.

⁸¹ *Ibidem*, pp. 2752-2753, n. 1232.

⁸² *Ibidem*, p. 2753: «Ego Henricus Toemsch, advocatus Leventine, recognosco, his litteris notum fatio [...]».

lo stesso Pietro Pedruzzi sembra voler evitare che si perda traccia del proprio ruolo nel processo documentario, inserendone menzione nella formula della *iussio* in conclusione del testo, almeno quando traspone in latino il modello importato da nord. In alcune decisioni del tribunale valligiano leventinese, risalenti allo stesso anno 1490, include perciò il suo nome nell'ordine impartitogli dal tribunale di procedere alla confezione del documento⁸³: un tentativo che non pare aver seguito negli anni successivi, cosicché la sua opera, per tutti coloro che non sono in grado di identificarne la grafia, rimane riconoscibile immediatamente soltanto negli atti provvisti di *subscriptio*⁸⁴.

Durante il lungo periodo di attività professionale del notaio Pedruzzi, in sostanza, nelle valli superiori del Ticino la volontà dei signori transalpini di affermare il loro potere attraverso l'introduzione progressiva di forme documentarie ibride e differenti da quelle della tradizione locale si realizza in alcuni campi ben delimitati, senza mai sostituire del tutto neppure in essi la componente notarile⁸⁵. Nei documenti giudiziari, e in parte in quelli prodotti per destinatari esterni, l'uso del sigillo permette di dare un riflesso della gerarchia del potere politico, e in particolare nelle sentenze produce una sorta di classificazione per importanza dei documenti stessi, alla quale corrisponde un'accentuata varietà di soluzioni formali nel testo e nella convalida. Tale intervento si rende possibile perché la giustizia al suo livello più alto (in particolare quello del tribunale di valle in Leventina), così come le relazioni internazionali, sono gli ambiti di governo nei quali l'instaurazione del nuovo regime comporta cambiamenti organizzativi e procedurali, per


⁸³ *Ibidem*, p. 2746, n. 1230: «Et in quorum testimonium presentes registrarī ac scribi iussimus per Petrum Petrutū de Quinto, scribam causarum nostrorum, et sigillari sigillo suprascripti domini advocati Toemsch»; v. anche *ibidem*, p. 2755, n. 1233 e p. 2757, n. 1235 (tav. V). Il riferimento a un registro nelle *iussiones* qui menzionate e in alcune sottoscrizioni dello stesso Pietro Pedruzzi potrebbe rinviare a un'innovazione introdotta in quegli anni nella prassi della documentazione processuale; non sono tuttavia pervenuti volumi o registri riferiti al tribunale: l'unico possibile indizio reperito è un bifoglio isolato con stesure abbreviate di alcuni atti giudiziari riferiti al giorno 26 novembre 1490: *ibidem*, pp. 2758-2759, n. 1236. Anche l'inserimento di una sentenza dello stesso Pedruzzi nel volume dei verbali consiliari di Bellinzona nel 1516 (v. *supra*, nota 40 e *infra*, tav. I) risulta peraltro un caso isolato. Nella regione non sono neppure riscontrabili tracce di un'eventuale convalida dei documenti per il tramite della registrazione ad opera di uffici pubblici (come nell'area tirolese, i cui sviluppi in riferimento agli atti privati sono ben illustrati da MURA, *Fra notariato*, pp. 325-351). Sui mutamenti legati ai documenti giudiziari nei secoli tardomedievali e nella prima età moderna, con particolare riferimento all'area italiana, si vedano i contributi raccolti nei due volumi su *La documentazione degli organi giudiziari*.

⁸⁴ Anche l'aggiunta di una *subscriptio* ridotta ai minimi termini («Scriptum per Petrum de Petrutū scribam Leventine et cetera») in conclusione di una sentenza del tribunale valligiano in forma di *littera*, risalente al 1495, può essere intesa quale tentativo in tal senso: *Materiali e documenti ticinesi, I, Leventina*, p. 2847, n. 1281.


⁸⁵ Sul ruolo imprescindibile dei notai nei processi documentari, riscontrabile anche in contesti nei quali essi perdono il monopolio assoluto della scrittura, v. GIORGI - MOSCADELLI, *Ut ipsa acta*, pp. 7-9 e *passim*; DELLA MISERICORDIA, *Mappe di carte*, pp. 274-277.

documentare i quali l'eredità della signoria lombarda non offre modelli da riprodurre: con la collaborazione di un professionista della scrittura e della documentazione come Pedruzzi, gli esperimenti conducono all'elaborazione di tipologie applicabili e tutto sommato efficaci in termini di espressione dell'autorità del potere pubblico. Per le altre forme di documentazione degli atti di rilevanza giuridica, in riferimento sia alle istituzioni locali, sia ai privati, lo squilibrio fra l'efficacia e la pervasività del sistema documentario fondato sull'autorità dei *notarii publici* e la minore flessibilità di quello diffuso nelle comunità della Svizzera centrale, sommandosi all'intenzione di non modificare l'organizzazione comunale nei territori conquistati, fanno sì che la nuova signoria non incida in profondità sulla tradizione del notariato. Anche in questo senso i decenni a cavallo del 1500 hanno creato un'impronta destinata a rimanere nitida per tutta l'età moderna.


APPENDICE




Tav. I Il testo di una sentenza, pronunciata il 16 gennaio 1516 da Pietro Pedruzzi in veste di luogotenente del balivo di Bellinzona nella causa tra i comuni di Bellinzona, da una parte, e di Lumino e Castione, dall'altra, in merito alla manutenzione della strada pubblica, trascritto in un volume dei verbali del consiglio bellinzonese (Bellinzona, Archivio Comunale, *Libri delle provvisioni*, 11 aprile 1516; pagina di sinistra).



Tav. II Sentenza pronunciata dagli inviati di Uri, Svitto e Unterwalden (Nidwalden) e dal balivo di Bellinzona, del 20 maggio 1502. Il documento recava in origine quattro sigilli, fra cui quello (ora deperdito) di Pietro Pedrucci, scrittore del documento, apposto in vece del sigillo di uno dei giudici, Kaspar Zelger di Nidwalden (Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino, *Pergamene, Pometta*, perg. 203). Il ricorso alla lingua tedesca e alla convalida per mezzo dei sigilli si accompagna all'adozione di alcuni fra i caratteri estrinseci e intrinseci tipici della *littere* di area germanica: l'orientamento orizzontale del foglio membranaceo, il discorso in prima persona plurale a nome dei giudici/autori del documento, la strutturazione del testo con l'*intitulatio* in apertura, la data nell'escatollo e la rinuncia alla *subscriptio* del notaio scrittore.



Tav. III Sentenza pronunciata il 28 maggio 1506 dal balivo di Bellinzona e degli inviati di Uri, Svitto e Unterwalden (Nidwalden) nella causa tra la comunità di Val Blenio, da una parte, e il comune di Bellinzona, dall'altra, in merito al pagamento del 'forletto' e del 'terratico' richiesto dai bellinzonesi ai bleniesi: originale in latino, scritto e sottoscritto da Pietro Pedruzzi e munito del sigillo del balivo, ora deperdito (Bellinzona, Archivio comunale, perg. 64). I caratteri estrinseci e intrinseci del documento riprendono quelli delle *littere* sigillate, ma il notaio conserva, oltre al proprio *signum* e alla sottoscrizione, il protocollo caratteristico dei documenti notarili, con l'*invocatio* iniziale e la data cronica.



Tav. V Sentenza del tribunale di Leventina e degli inviati di Uri, del 25 novembre 1490. Il documento in forma di *littera*, in latino, riprende i caratteri estrinseci e intrinseci degli atti cancellereschi d’oltralpe, ma si caratterizza per la menzione del nome dello scrittore Pietro Pedruzzi nella *iussio* alla riga 23, oltre che per l’*invocatio* e per la data cronica nel protocollo (Osco, Archivio Degagnale, perg. 20; ed. in *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, pp. 2756-2757, n. 1235).

MANOSCRITTI

Altdorf, Staatsarchiv des Kantons Uri, AA 362 24.

Bellinzona, Archivio comunale (depositato a Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino),

- *Libri delle provvisioni*.
- *Pergamene*, nn. 54, 55, 56, 68, 78.

Bellinzona, Archivio di Stato del Cantone Ticino,

- *Distretto di Leventina*, doc. cart. 28.
- *Pergamene*, Pometta, nn. 197, 203, 222.
- *Comune di Cadenazzo*, nn. 1, 3.

Biasca, Archivio del Patriziato, pergg. 226, 227.

Giornico, Archivio storico, pergg. 114, 115, 117.

Iragna, Archivio della Vicinanza, perg. 83.

Mairengo, Archivio della Degagna di Tarnolgio,

- perg. 29.
- doc. cart. 69.

Malvaglia, Archivio comunale,

- perg. 50.
- doc. cart. 1/4.

Milano, Archivio di Stato, Archivio Sforzesco:

- *Sforzesco*, bb. 610, 614.
- *Registri ducali*, 56.

Oscio, Archivio Deganale, perg. 20.

Ponto Valentino, Archivio del Patriziato, perg. 27.

Quinto, Archivio Parrocchiale, cod. s.n. («Martirologio 1547»).

Quinto, Archivio storico,

- *Altanca*, perg. 28.
- *Patriziato generale*, perg. 55.
- *Terra*, perg. 56.

Semione, Archivio Parrocchiale, perg. 37.

BIBLIOGRAFIA

G. ANDENNA, *Il problema delle valli ticinesi nel testamento di Attone e nell'eredità del Capitolo Maggiore di Milano (secoli XI-XV)*, in «Verbanus», 32 (2011), pp. 349-380.

ID., *In martelorio ecclesie. Obituari e necrologi delle pievi dell'Italia settentrionale: aspetti religiosi e sociali*, in *Memoria. Ricordare e dimenticare nella cultura del medioevo / Memoria. Erinnern und Vergessen in der Kultur des Mittelalters*, a cura di M. BORGOLTE - C.D. FONSECA - H. HOUBEN, Bologna-Berlin 2005, pp. 219-233.

Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a cura di A. BARTOLI LANGELI - A. GIORGI - S. MOSCADELLI, Trento 2009.

A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006.

C. BELLONI, *Tra Milano e la Confederazione: i rapporti con le città lombarde*, in *Storia del Ticino* [v.], pp. 205-220, 562-569.

S. BIANCONI, *Lingue di frontiera. Una storia linguistica della Svizzera italiana dal medioevo al duemila*, Bellinzona 2005³.

- H. BISCHOFBERGER, *Landscriba*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 7, Locarno 2009, pp. 453-454.
- E. BIZOZZERO, *Andreas von Beroldingen. Ein ernerischer Staatsmann in den entscheidenden Jahren ennetbirgischer Politik*, Luzern 1935.
- A. BLAUERT, *Das Urfehdewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit*, Tübingen 2000.
- L. BROILLET, *A cavallo delle Alpi. Ascese, declini e collaborazioni dei ceti dirigenti tra Ticino e Svizzera centrale (1400-1600)*, Milano 2014.
- Id., *Mercanti di legname: le imprese della famiglia Baciocchi tra Ticino e Lombardia all'inizio dell'età moderna*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», 117 (2014), pp. 279-301.
- P. CAMMAROSANO, *Attività pubblica e attività per committenza privata dei notai (secoli XIII e XIV)*, in *Notariato e medioevistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013, pp. 185-194.
- P. CARONI, *Commento minimo al processo per una balla di lana persa nel 1409*, in *Materiali e documenti ticinesi*, I [v.], fasc. 20, Bellinzona 1981, pp. 923-932.
- L. CERIONI, *Gli ultimi mesi di Bellinzona ducale*, Bellinzona 1955.
- R. CESCHI, *La Lombardia svizzera*, in *Storia della Svizzera italiana* [v.], pp. 15-44.
- Id., *Governanti e governati*, in *Storia della Svizzera italiana* [v.], pp. 45-72.
- G. CHIESI, *Antonio da Prato*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 10, Locarno 2010, pp. 14-15.
- Id., *Il tardo Medioevo: dall'età signorile all'annessione confederata*, in *Storia del Ticino* [v.], pp. 173-204, 559-562.
- Id., *Venire cum equis ad partes Lumbardie: mercanti confederati alle fiere prealpine nella seconda metà del XV secolo*, in «Rivista Storica Svizzera», 44 (1994), pp. 252-265.
- Da dominio a dominio. Il Locarnese e la Valmaggia all'inizio del XVI secolo*, a cura di R. HUBER - R. POLLINI-WIDMER, Locarno 2013 (= «Bollettino della Società storica locarnese», 16).
- S. DECURTINS, *In Amt und Würden. Entstehen und Wesen der neuen Elite in der Surselva 1370-1530*, Chur 2013.
- M. DELLA MISERICORDIA, *Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella montagna lombarda e nella pianura comasca (secoli XIV-XVI)*, Morbegno 2008, all' url <http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html>.
- Id., *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità* [v.], pp. 155-278.
- L. DEPLAZES, *Begegnung und Abgrenzung zwischen Nord und Süd in den Pfästälern der Zentralalpen. Pragmatische Schriftlichkeit und bäuerliches Notariat vom 13. bis 15. Jahrhundert*, in *Schwaben und Italien im Hochmittelalter*, a cura di H. MAURER - H. SCHWARZMEIER - T. ZOTZ, Stuttgart 2001, pp. 203-228.
- T. DIEDERICH, *Ad maiorem cautelam. Zur Kumulation von Beglaubigungsmitteln in einer Urkunde des Kölner Domkapitels von 1480*, in «Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde», 52 (2006), pp. 159-190.
- La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardomedievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - C. ZARRILLI, Roma 2012.
- E-codices. Biblioteca virtuale dei manoscritti conservati in Svizzera*, all' url <https://www.e-codices.unifr.ch>.
- F. ELSENER, *Notare und Stadtschreiber. Zur Geschichte des schweizerischen Notariats*, in *Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Abt. Geisteswissenschaft*

- ten, Heft 100, Köln 1962, pp. 7-57; anche in Id., *Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. Ausgewählte Aufsätze*, a cura di F. EBEL - D. WILLOWEIT, Sigmaringen 1988, pp. 114-151.
- A. GAMBERINI, *Il ducato di Milano e gli Svyceri: uno sguardo d'insieme*, in *Da dominio a dominio* [v.], pp. 13-29.
- A. GIORGI - S. MOSCADELLI, *Ut ipsa acta illesa serventur. Produzione documentaria e archivi di comunità nell'alta e media Italia tra medioevo ed età moderna*, in *Archivi e comunità* [v.], pp. 1-110.
- L. HAAS, *Schultheiß Ludwig Seiler von Luzern, mit besonderer Berücksichtigung der Kapitulationsverhandlungen in den Jahren 1479-1483*, in «Der Geschichtsfreund», 88 (1933), pp. 1-131; 89 (1934), pp. 1-164.
- A. HOLENSTEIN, *Baliaggi*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 1, Locarno 2002, pp. 745-747.
- Id., *Baliaggi comuni*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 1, Locarno 2002, pp. 747-748.
- Id., *Luogotenente del balivo*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 8, Locarno 2009, p. 12.
- R. HUGENER, *Buchführung für die Ewigkeit. Totengedenken, Verschriftlichung und Traditionsbildung im Spätmittelalter*, Zürich 2014.
- C. JOHNER-PAGNANI, *Figure dominanti nella Leventina tra il XIII e il XV secolo. La famiglia dei giudici da Sobrio e Iragna*, in *Materiali e documenti ticinesi*, I [v.], Bellinzona 1984, pp. 1163-1176.
- M. JUCKER, *Vom klerikalen Teilzeitangestellten zum gnädigen Kanzler*, in «Traverse», 9/3 (2002), pp. 45-54.
- U. KÄLIN, *Jakob a Pro*, in *Dizionario storico della Svizzera*, 10, Locarno 2011, p. 49.
- M.L. MANGINI, *Scripture per notarium in quaternis imbrevientur et conserventur. Imbreviature notarili tra Como e le Alpi (secoli XII-XVI)*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 161-198.
- E. MANGO-TOMEI, *Il notariato dalle origini alla fine del Medioevo*, in *Storia del Ticino* [v.], pp. 439-450, 613-619.
- EAD., *La presenza e il ruolo dei notai nel Ticino medievale*, in «Archivio storico ticinese», 138 (2005), pp. 199-236.
- EAD., *Il procedimento esecutivo nella Valle Leventina dal secolo XIII al secolo XVI*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVIII (1996), pp. 59-90.
- Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, 1-61, Bellinzona 1975-2014.
- Materiali e documenti ticinesi*, III, *Blenio*, Bellinzona 1982 ss.
- Il Medioevo nelle carte. Documenti di storia ticinese e svizzera dalle origini al secolo XVI*, a cura di G. CHIESI, Bellinzona 1991.
- J. MEISTER, *Pferdehändler zwischen Mailand und Luzern. Netzwerke eidgenössischer Kaufleute und ihr Einfluss auf die mailändisch-eidgenössischen Beziehungen (15. Jh.)*, tesi di master, Universität Zürich, rel. P. Ostinelli, 2014.
- J. MÜLLER, *Das Jahrzeitbuch der Pfarrkirche Isental*, in «Der Geschichtsfreund», 77 (1922), pp. 97-148.
- A. MURA, *Fra notariato e uffici giudiziari. Continuità e discontinuità nella produzione, tradizione e conservazione della contrattualistica privata e della documentazione giudiziaria nel Tirolo meridionale germanofono (secoli XVI-XVIII)*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 323-459.
- I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XVI). Repertorio*, a cura di C. BELLONI - M. LUNARI, coordinamento di G. CHITTOLINI, Roma 2004.

- Il notariato nell'arco alpino. Produzione e conservazione delle carte notarili tra medioevo ed età moderna.* Atti del convegno di studi, Trento, 24-26 febbraio 2011, a cura di A. GIORGI - S. MOSCADELLI - D. QUAGLIONI - G.M. VARANINI, Milano 2014.
- P. OSTINELLI, *Entro i limiti del possibile. La difficile espansione confederata e la nascita dei baliaggi comuni nei primi decenni del Cinquecento*, in *Da dominio a dominio* [v.], pp. 31-51.
- ID., *Experimente der Eroberung. Die Eidgenossen in der Lombardei im frühen 15. Jahrhundert, in Eroberung und Inbesitznahme. Die Eroberung des Aargaus 1415 im europäischen Vergleich*, a cura di C. HESSE - R. SCHMID - R. GERBER, Ostfildern 2017, pp. 59-83.
- ID., *Tra Milano e la Confederazione: i rapporti con l'area svizzera*, in *Storia del Ticino* [v.], pp. 221-238, 569-573.
- F. PAGNONI, *Notariato, fazione. Canali di mobilità sociale a Brescia tra XIV e XV secolo*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. GAMBERINI, Roma 2017, pp. 165-187.
- R. PEZZOLA, *Dalla frammentazione all'«archivio panottico». Una storia per immagini dei quaterni imbreviaturarum di Valtellina e dei contadi di Bormio e Chiavenna*, in *Il notariato nell'arco alpino* [v.], pp. 199-270.
- R. POLLINI-WIDMER, *Alpe Soreda. Un insediamento alpino bleniese nel tardo Medioevo nella Valle di Vals*, Chur 2010.
- E. POMETTA, *Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri*, I-III, Bellinzona 1912-1915.
- E. POZZI-MOLO, *L'amministrazione della giustizia nei baliaggi appartenenti ai cantoni primitivi: Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina*, Bellinzona 1953.
- D. ROGGER, *Obwaldner Landwirtschaft im Spätmittelalter*, Sarnen 1989.
- R. SABLONIER, *Innerschweizer Gesellschaft im 14. Jahrhundert. Sozialstruktur und Wirtschaft, in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft. Jubiläumsschrift 700 Jahre Eidgenossenschaft*, a cura di H. ACHERMANN - J. BRÜLISAUER - P. HOPPE, II, Olten 1990, pp. 9-233.
- G. SCARAMELLINI, *Vie di comunicazione e mobilità*, in *Storia del Ticino* [v.], pp. 357-386, 594-605.
- N. SCHATZMANN, *Verdorrende Bäume und Brote wie Kuhfladen. Hexenprozesse in der Leventina 1431-1459 und die Anfänge der Hexenverfolgung auf der Alpensüdseite*, Zürich 2003.
- Das Schlachtenjahrzeit der Eidgenossen nach den innerschweizerischen Jahrszeitbüchern*, a cura di R. HENGGELE, Basel 1940.
- R. SCHMID KEELING, *gemein eidgenossen hatten nie vil gewonnen, über den Gothart zu reisen. Ziele und Zwänge des eidgenössischen Ausgriffs in die Lombardei vor 1516*, in *Margignano 1515: la svolta.* Atti del congresso internazionale, Milano, 13 settembre 2014, a cura di M. VIGANÒ, Milano 2015, pp. 17-32.
- P.-J. SCHULER, *Geschichte des südwestdeutschen Notariats. Von seinen Anfängen bis zur Reichsnotariatsordnung von 1512*, Bühl (Baden) 1976.
- H. SPECKER, *Urfehden und Urteilsprüche. Eine neu erschlossene Urkundenabteilung im bernischen Staatsarchiv*, in «Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde», 23 (1961), pp. 137-151.
- J. SPIEGEL, *Vidimus*, in *Lexikon des Mittelalters*, 8, München-Zürich 1997, coll. 1636-1637.
- H. STADLER-PLANZER, *Geschichte des Landes Uri, I, Von den Anfängen bis zur Neuzeit*, Schattendorf 2015³.
- Storia del Ticino. Antichità e Medioevo*, a cura di P. OSTINELLI - G. CHIESI, Bellinzona 2015.
- Storia della Svizzera italiana. Dal Cinquecento al Settecento*, a cura di R. CESCHI, Bellinzona 2000.

- L. TANZINI, *Guilds of Notaries and Lawyers in Communal Italy (1200-1500). Institutions, Social Contexts, and Policies*, in *Social mobility in medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. CAROCCI - I. LAZZARINI, Roma 2018, pp. 373-390.
- Ticino ducale. *Il carteggio e gli atti ufficiali*. IV/I, Gian Galeazzo Maria Sforza. *Reggenza di Ludovico il Moro (1480-1484)*, a cura di G. CHIESI, Bellinzona 2016.
- H. TONIATTI, *Con signum e sigillo. L'instrumentum notarile sigillato quale forma documentaria mista nell'ambito del vescovado di Bressanone*, in *Sigilli e potere. Sigilli medievali dell'Archivio di Stato di Bolzano*, a cura di A. ZACCARIA, Rovereto 2002, pp. 31-34.
- Urfehdebücher der Stadt Basel – digitale Edition*, a cura di S. BURGHARTZ - S. CALVI - G. VOGELER, Basel-Graz 2017, all'url <http://gams.uni-graz.at/archive/objects/context:ufbas/methods/sdef:Context/get?mode=home>.
- G.M. VARANINI, *A proposito di Storia del Ticino*. Antichità e Medioevo, in «Archivio Storico Ticinese», 163 (2018), pp. 136-145.
- M. VIGANÒ, *Il «diluvio di Bellinzona». Leonardo e la «buzza di Biasca (1513-1515)*, in «Raccolta Vinciana», XXXVI (2015), pp. 77-131.
- Id., *Leonardo a Locarno. Documenti per una attribuzione del «rivellino» del castello, 1507*, Bellinzona 2009.
- Id., *Storie e cronache della Buzza di Biasca (30 settembre 1513 - 25 maggio 1515)*, in «Archivio Storico Ticinese», 154 (2013), pp. 122-135.
- F. VISCONTINI, *Una storia di Prato Leventina*, Losone 2018.
- O. WEISS, *Il Ticino nel periodo dei baliaggi*, (Zürich 1914), Locarno 1998 .

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 15 dicembre 2018.

ABSTRACT

Nel periodo fra il 1439 e il 1521 la coalizione delle comunità svizzere conquistò otto distretti situati nelle vallate alpine adiacenti la via del Gottardo, che avevano fatto parte del ducato milanese sin dal Trecento. La formazione di un nuovo regime politico in questa regione fu il risultato di un articolato processo di negoziazione, a causa delle profonde diversità culturali che dividevano governanti e governati sia sul piano linguistico, che sul piano giuridico e politico. Questo contributo ricostruisce l'attività di Pietro Pedruzzi, un notaio della Val Leventina, non solo in quanto estensore di documenti pubblici, ma anche nella sua veste di ufficiale pubblico e di intermediario fra i nuovi conquistatori e i membri delle comunità locali. Egli introdusse nuove forme documentarie combinando elementi tipici dell'istrumento notarile e della documentazione sigillata, funzionali per questo motivo non solo all'amministrazione dei territori soggetti ma anche alla rappresentazione del potere dei nuovi signori.

In the period between 1439 and 1521 the coalition of Swiss rural communities and towns conquered eight districts in the alpine valleys along the St. Gotthard-route, which had been part of the Milanese duchy since its rise in the 14th cen-

tury. The establishment of a new regime in this region was the result of a complex negotiation process, because the linguistic, legal, and political cultures of the new rulers and their subjects were fundamentally different. The paper focuses on a public notary of the Leventina valley named Pietro Pedruzzi, by observing his activity as a charter writer as well as a public official and as an intermediary between the conquerors and the local community members. He created several new forms of documents combining elements of the notarial «instrumenta» and the sealed charters, which were functional both to the administration of the territories and to the representation of the new rulers' power.

KEYWORDS

Public notaries, local governance, diplomatics, languages and cultures, Duchy of Milan, Swiss Confederation, Alpine valleys

Notariato, apparati amministrativi, diplomatica, lingua e cultura, ducato di Milano, Confederazione svizzera, valli alpine